

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del marzo 2014;
- annullare il parere del marzo 2014 nella parte in cui si applica ai ricorrenti; e
- ordinare al Consiglio di sopportare le spese collegate al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Il primo motivo riguarda il fatto che i criteri per essere inseriti nell'elenco stabiliti nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012⁽¹⁾ o nell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413⁽²⁾ non risultano soddisfatti e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione laddove ha dichiarato che i criteri erano e continuavano ad essere soddisfatti, giacché le società ricorrenti non sono possedute o controllate dalla National Iranian Oil Company (NIOC).
2. Il secondo motivo riguarda il fatto che i criteri per essere inseriti nell'elenco non risultano soddisfatti dal momento che il Consiglio non ha provato che il NIOC sostenesse finanziariamente il governo iraniano.
3. Il terzo motivo riguarda il fatto che il mantenimento dei nomi delle ricorrenti nell'elenco è comunque in violazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, compresi il diritto a commerciare, a svolgere attività di impresa e a godere pacificamente delle loro proprietà e/o è in violazione del principio di proporzionalità. Le ricorrenti affermano inoltre che il fatto che il loro nome continui a comparire nell'elenco rappresenta una violazione del principio di precauzione e dei principi di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana e della sicurezza, poiché probabilmente causerà danni significativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori iraniani ordinari e all'ambiente.
4. Il quarto motivo riguarda il fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti poiché ha ommesso di attuare una completa ed adeguata revisione dell'inserimento del loro nome nell'elenco e di considerare attentamente le osservazioni da esse presentate.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2010/413/PESC del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

Ricorso proposto il 26 maggio 2014 –NICO/Consiglio

(Causa T-371/14)

(2014/C 261/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/635/PESC del 15 ottobre 2012, e nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 945/2012 del 15 ottobre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive;
- riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-6/13 in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, affermando che la motivazione era insufficiente e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente afferma di non essere una controllata della Naftiram Intertrade Company (NICO) Limited, in quanto tale società non esiste più in Jersey, e sostiene in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato che anche se la ricorrente fosse una controllata della Naftiran Intertrade Company (NICO) Limited, ciò comporterebbe un beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario all'obiettivo perseguito con le misure controverse.

Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — HK Intertrade/Consiglio

(Causa T-372/14)

(2014/C 261/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong-Kong) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/829/PESC del 21 dicembre 2012, e nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1264/2012 del 21 dicembre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive;
- riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-159/13 in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
- ordinare al Consiglio di sopportare le spese del presente procedimento.